



CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE TASSE IPOTECARIE E SUGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI CONSERVATORI DELLE IPOTECHE

Art. 6

ARTICOLO ABOLITO DALLA L. 8 AGOSTO 1895, N. 486

Le somme soggette a tassa proporzionale si calcoleranno di 20 in 20 lire. Ogni somma minore sarà computata per 20 lire intere.

Versione in vigore dal 12 ottobre 1874 secondo Normattiva, non più in vigore dal 10 agosto 1895 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il testo unico delle Leggi sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dovuti ai Conservatori delle ipoteche
Estremi	Regio decreto 13 settembre 1874, n. 2079
Titolo	I — Tasse Ipotecarie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1874

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-il-testo-unico-delle-leggi-sulle-tasse-ipotecarie-e-sugli/art-6-articolo-abolito-dalla-l-8-agosto-1895-n-486/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it